

**Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2016 — Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK)****(Causa T-774/14) <sup>(1)</sup>****(«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 053/35)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Ica Foods SpA (Pomezia, Italia) (rappresentante: A. Nespega, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italia) (rappresentante: F. Sangiacomo, avvocato)**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 settembre 2014 (caso R 1815/2013-2), relativa a un procedimento per dichiarazione di nullità tra la San Lucio Srl e la Ica Foods SpA.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Ica Foods SpA e la San Lucio Srl sono condannate a sopportare le loro spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

---

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2015.

---

**Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione****(Causa T-773/16)**

(2017/C 053/36)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013], non avendo adottato, con riferimento alle lettere del ricorrente del 1° luglio 2016 e del 16 settembre 2016, le misure previste nella succitata disposizione e non avendo trasmesso una comunicazione alla parte ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di reciprocità dovuta alla rigorosa applicazione del Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.
2. Secondo motivo, vertente sull'inerzia della convenuta

Il ricorrente contesta alla Commissione di non avere adottato le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione

(Causa T-845/16)

(2017/C 053/37)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* QF (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerro, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all'aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall'autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell'applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l'imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare;
- di conseguenza, disporre l'annullamento del provvedimento, con l'obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l'aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3 TFUE.

La ricorrente, un club di pallacanestro, approva l'atto impugnato nei limiti in cui viene in esso dichiarato che il provvedimento introdotto dalla legge 10/1990, consistente nel concedere a determinati club calcistici un trattamento preferenziale in materia di imposta sulle società mediante un'aliquota fiscale ridotta, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

La ricorrente ritiene tuttavia che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla stessa conclusione a proposito del privilegio fiscale, anch'esso offerto dalla legge 10/1990, che consiste nell'autorizzare questi stessi club a partecipare a diverse discipline sportive.